



SENT. N. 7/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23955 del Registro di
Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte, nei confronti di:

***omissis* T. S.R.L.**, in fallimento (già ***omissis* T. S.A.S.**

DI P.M.F. & C.) P. IVA *omissis*, con sede

legale in *omissis*, Via *omissis*, PEC:

f249.2018torino@pecfallimenti.it, in persona del curatore fallimentare, dott.ssa

Giulia Bisanti, con studio in Torino, Via Saffi 21;

M.J., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis*

(*omissis*) il *omissis* e residente a *omissis*

(*omissis*), *omissis*, in proprio, amministratore unico *pro*

tempore della **omissis** T. S.R.L. (già **omissis** T. S.A.S. DI

P.M.F. & C.).

Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore e il rappresentante del Pubblico ministero (PM Alessandro Napoli) come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione dell'11 maggio 2024, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro 100.635,55, in favore della Regione Piemonte.

A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è la mancata restituzione del finanziamento, a valere sulla L.R. 21/1997, art. 15 – Programma Regionale degli Interventi per la concessione di finanziamenti, concesso alla *omissis* T. s.r.l. da Finpiemonte s.p.a. con nota del 20.9.2010, ed erogato per l'importo di euro 168.000,00, dei quali euro 117.600,00 con fondi regionali, in data 19.10.2010.

In particolare, rammenta la Procura, la società convenuta non trasmetteva il rendiconto nei termini previsti dal bando concorsuale (entro il 12.06.2012).

In relazione a tali circostanze, con provvedimento n. 17-21847 del 15.9.2017 Finpiemonte provvedeva alla revoca del finanziamento, intimando la restituzione della somma residua di complessivi euro 100.635,55.

Ricorda ancora, la Procura, che in data 6.2.2018 Unicredit depositava innanzi al Tribunale di Torino ricorso per decreto ingiuntivo, anche per la quota pubblica di Finpiemonte, nei confronti della società beneficiaria *omissis*

T. S.R.L., nonché dei coobbligati in solido e garanti M.J.

e P.F., questi ultimi soci della predetta società. Il relativo

provvedimento monitorio veniva emesso in data 7.3.2018, reso esecutivo in

	data 16.3.2018 e non vi erano opposizioni	
	In diritto, richiamata l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la	
	percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei	
	convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, i convenuti hanno presentato la	
	domanda di contributo ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni	
	previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini), così determinando il	
	danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo	
	percepito: tale responsabilità involge, quindi, anche la persona fisica che ne ha	
	avuto la disponibilità e determinato lo sviamento, configurandosi un rapporto	
	di servizio con l'Amministrazione.	
	Nessuno si è costituito per i convenuti.	
	Nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025 la Corte, con l'ordinanza n. 3/2025	
	dichiarava la nullità della notifica nei confronti del convenuto M.J.,	
	disponendone la rinnovazione.	
	Nella successiva udienza del 17 dicembre 2025 il Pubblico Ministero ha	
	preliminarmente chiesto dichiararsi la contumacia di M.J.; nel	
	merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le	
	conclusioni già rassegnate.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. La domanda merita accoglimento.	
	2. Preliminarmente, stante la ritualità della seconda notifica all'estero	
	- pag. 3 di 10 -	

(perfezionatasi per compiuta giacenza) va dichiarata la contumacia del convenuto M.J..

Quanto alla convenuta *omissis* T. S.R.L., va ricordato che già con l'ordinanza n. 3/2025 questa Corte ne aveva dichiarato la contumacia.

3. Sempre in via preliminare, va innanzitutto ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

3.1 Quanto alla posizione dei convenuti in proprio, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il*

parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

4. Venendo all'esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 15/02/2010, l'impresa **omissis** T. S.r.l. presentava domanda di agevolazione a valere sulla legge regionale n. 21/97, secondo quando previsto dal Programma;
- in data 20/09/2010, Finpiemonte Spa, recepito il parere favorevole del Gruppo Tecnico di Valutazione, concedeva alla **omissis** T. S.r.l. un finanziamento pari a € 168.000,00 dei quali € 117.600,00, concessi con fondi regionali;
- in data 19/10/2010, Finpiemonte erogava alla **omissis** T. S.r.l. l'importo pari a € 117.600,00;
- in data 11/05/2012, Unicredit comunicava la revoca degli affidamenti all'impresa;
- in data 12/05/2012, decorrevano i termini per la conclusione del progetto ed in data 12/06/2012 i termini per la presentazione della rendicontazione finale prevista dal Programma;

- allo stato non risulta pervenuta la rendicontazione finale.

5. La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla società *omissis* T. S.R.L.

5.1 Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi (estratto della D.G.R. n. 74-14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39-6667 del 03.08.2007) prevedeva l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici (avviamento di nuove imprese artigiane; introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi; miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti; miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa; introduzione di un sistema di qualità certificabile; promozione e sviluppo dell'impresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali), nell'ottica di un sostegno all'economia e, quindi, all'occupazione.

Ai sensi del menzionato Programma sussisteva l'obbligo di rendicontazione entro 30 giorni dalla conclusione del programma di investimento: considerato che la domanda di agevolazione prevedeva il compimento dei lavori entro 12 mesi, la beneficiaria avrebbe dovuto presentare il rendiconto entro il 12 giugno 2012.

5.2 L'inadempimento di tale prescrizione, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 10 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.

È chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica e non offre prova alcuna circa la destinazione

di tale contributo, si può fortemente presumere che l'agevolazione non abbia raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152).

6. Quanto ai soggetti responsabili, oltre alla società beneficiaria del finanziamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico.

Nella fattispecie in esame, pertanto, rispondono del danno azionato dalla Procura erariale la società *omissis* T. S.R.L. ed il socio M.

J., socio amministratore della società e, quindi, partecipe della gestione distrattiva.

6.1 D'altra parte, la peculiare posizione del socio amministratore impone di fondarne la responsabilità sui poteri gestori allo stesso spettanti, poteri che comportano inevitabilmente l'onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della propria società.

Ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di attività comportanti l'assunzione, in capo alla società beneficiaria, di pregnanti obblighi aventi natura e riflessi latamente pubblicistici: in queste ipotesi, a parere di questo Collegio, dalla responsabilità civilistica non può non derivare una responsabilità contabile, autonomamente e saldamente ancorata all'onere

	di diligenza gravante su ciascun socio amministratore ed alla presunzione	
	legislativa di compartecipazione nella gestione degli affari societari.	
	7. In ordine all'elemento soggettivo, questo può individuarsi nel dolo alla luce	
	dell'inadempimento alla restituzione del finanziamento percepito fin dalla	
	prima rata, dell'omessa rendicontazione e dell'assenza di qualunque	
	interlocuzione con l'Amministrazione. In particolare, l'inadempimento	
	restitutorio a distanza di pochi mesi dall'erogazione del finanziamento è chiaro	
	indice della originaria volontà dello stesso e, quindi, di una preordinata	
	distrazione.	
	8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell'Erario dello Stato a carico dei convenuti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna <i>omissis</i> T. S.R.L., in fallimento, e M.J.,	
	in solido tra loro, al pagamento in favore della Regione Piemonte dell'importo	
	di euro 100.635,55 (centomilaseicentotrentacinque/55), oltre a rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione dei contributi	
	sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle	
	somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;	
	Condanna <i>omissis</i> T.S.R.L., in fallimento, e M.J.,	
	in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario,	
	spese liquidate in euro 777,19 (settecentosettantasette/19).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 con	
	- pag. 8 di 10 -	

l'intervento dei magistrati:

Marco Pieroni	Presidente
---------------	------------

Luigi Gili	Consigliere
------------	-------------

Cristiano Baldi Consigliere estensore

Il Giudice estensore

Il Presidente

Cristiano BALDI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
--

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/01/2026

